

Questioni pregiudiziali

1. Se, ai fini della valutazione della qualità di consumatore della ricorrente ai sensi degli articoli 17 e 18 del regolamento (UE) n. 1215/2012 ⁽¹⁾, sia rilevante
 - a) se la ricorrente, alla data della conclusione del contratto di acquisto e immediatamente dopo, svolgesse l'attività di grafica e web designer da lei indicata nel procedimento esclusivamente quale lavoratrice dipendente o, almeno in parte, anche nell'ambito di un'attività indipendente e
 - b) lo scopo per il quale la ricorrente abbia acquistato il veicolo, vale a dire soltanto per esigenze proprie ad uso privato o anche con riguardo ad un'attività o finalità professionale o commerciale presente o futura.
2. Se la ricorrente non possa più invocare la qualità di consumatore da quando ha rivenduto l'autovettura nell'agosto 2019, e se al riguardo sia rilevante il profitto che abbia conseguito.
3. Se possa negarsi la qualità di consumatore della ricorrente per il solo fatto di aver sottoscritto, senza alcuna obiezione e non facendo riferimento alla qualità di consumatore, un contratto di acquisto standardizzato predisposto dal resistente, nel cui formulario figurava la designazione dell'acquirente come «impresa» e, sotto la rubrica «Clausole speciali», in caratteri più piccoli, la menzione «Operazione commerciale/nessun reso, nessuna garanzia/consegna solo dietro pagamento».
4. Se la ricorrente debba rispondere per il comportamento del suo compagno, intervenuto nell'acquisto in qualità di concessionario di automobili, che avrebbe potuto indurre la resistente a desumerne la qualità di professionista della ricorrente.
5. Se, ai fini della valutazione della qualità di consumatore, deponga in sfavore della ricorrente la circostanza che il giudice di primo grado non sia stato in grado di stabilire il motivo per il quale il contratto scritto di acquisto sia diverso dalla precedente offerta effettuata dal compagno della ricorrente con riguardo alla designazione dell'acquirente e quale sia il contenuto delle conversazioni telefoniche intercorse al riguardo tra il compagno della ricorrente e un venditore della resistente.
6. Se sia decisivo per la qualità di consumatore della resistente il fatto che il compagno della ricorrente, alcune settimane dopo il ritiro del veicolo, abbia chiesto telefonicamente alla resistente se fosse possibile esporre l'IVA.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2012, L 351, pag. 1).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Francia) il 10 marzo 2022 —
Saint-Louis Sucre/Premier ministre, Ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, SICA des
betteraviers d'Étrepagny**

(Causa C-183/22)

(2022/C 213/41)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Conseil d'État

Parti

Ricorrente: Saint-Louis Sucre

Resistenti: Premier ministre, Ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, SICA des betteraviers d'Étrepagny

Questioni pregiudiziali

- 1) Se la regola enunciata dall'articolo 153, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013, del 17 dicembre 2013 ⁽¹⁾, secondo la quale lo statuto di un'organizzazione di produttori impone ai propri aderenti di «aderire, per quanto riguarda la produzione di un determinato prodotto di una data azienda a una sola organizzazione di produttori», debba essere interpretata nel senso che essa si applica solo agli aderenti che siano produttori.
- 2) Se, al fine di garantire il rispetto del principio previsto dall'articolo 153, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 1308/2013, principio secondo cui i produttori aderenti di un'organizzazione di produttori devono esercitare un controllo democratico della loro organizzazione e delle decisioni da essa prese:
 - occorra, per valutare l'indipendenza degli aderenti dell'organizzazione, tener conto esclusivamente della detenzione del loro capitale da parte di una stessa persona fisica o giuridica, oppure anche di altri vincoli quali, per aderenti che non siano produttori, l'appartenenza alla medesima confederazione sindacale, o, per aderenti che siano produttori, l'esercizio di responsabilità direttive in seno a detta confederazione.
 - sia sufficiente, per concludere nel senso dell'effettività del controllo esercitato sull'organizzazione da parte dei produttori aderenti, che questi ultimi dispongano della maggioranza dei voti, oppure occorra esaminare se, tenuto conto della ripartizione dei voti tra aderenti realmente indipendenti, la quota di voti di uno o più aderenti che non siano produttori li ponga in grado, anche senza maggioranza, di controllare le decisioni prese dall'organizzazione.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU 2013, L 347, pag. 671).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 9 marzo 2022 — Sad Trasporto Locale SpA / Provincia autonoma di Bolzano**(Causa C-186/22)**

(2022/C 213/42)

*Lingua processuale: l'italiano***Giudice del rinvio**

Consiglio di Stato

Parti nella causa principale*Ricorrente e appellante:* Sad Trasporto Locale SpA*Resistente e appellata:* Provincia autonoma di Bolzano**Questioni pregiudiziali**

- 1) Se l'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento 1370/2007/CE ⁽¹⁾ deve essere interpretato nel senso che osta all'applicazione del regolamento 1370/2007/CE all'esercizio di servizi pubblici nazionali e internazionali di trasporto multimodale di passeggeri, in cui, da un lato, il servizio pubblico di trasporto assume natura unitaria ai fini dell'aggiudicazione e viene fornito con tramvia, funicolare e funivia, dall'altro, il trasporto su rotaia assorbe oltre il 50 % del servizio complessivamente e unitariamente affidato al gestore;
- 2) in caso di riscontro negativo al primo quesito, ove si ritenga applicabile il regolamento n. 1370 citato anche all'esercizio di servizi pubblici nazionali e internazionali di trasporto multimodale di passeggeri, in cui, da un lato, il servizio pubblico di trasporto assume natura unitaria ai fini dell'aggiudicazione e viene fornito con tramvia, funicolare e funivia, dall'altro, il trasporto su rotaia assorbe oltre il 50 % del servizio complessivamente e unitariamente affidato al gestore, si chiede ulteriormente «se l'articolo 5, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 1370/2007 deve essere interpretato nel senso di imporre, anche in relazione all'aggiudicazione diretta ad un operatore interno di un contratto di servizio pubblico comprendente il trasporto di passeggeri con tram, una verifica sulla forma giuridica assunta dall'atto di affidamento, con l'effetto di escludere dall'ambito di applicazione dell'articolo 5, paragrafo 2, citato gli atti che non assumano la forma di contratti di concessione di servizi»;